

# Legge federale sulle scuole universitarie professionali (LSUP)

## Modifica dell'8 ottobre 1999

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 novembre 1998<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge federale del 6 ottobre 1995<sup>2</sup> sulle scuole universitarie professionali è modificata come segue:

### *Ingresso*

visti gli articoli 27 capoverso 1, 27<sup>quater</sup> capoverso 2, 27<sup>sexies</sup> e 34<sup>ter</sup> capoverso 1 lettera g della Costituzione federale<sup>3</sup>;

...

### *Art. 9 cpv. 3-5*

<sup>3</sup> Le scuole universitarie professionali prendono accordi contrattuali con i committenti sulla valorizzazione di risultati di progetti di ricerca brevettabili e non brevettabili che sono cofinanziati dagli enti pubblici.

<sup>4</sup> Le scuole universitarie professionali sostengono la valorizzazione dei risultati di ricerche.

<sup>5</sup> Se la scuola o il partner contrattuale non utilizza i risultati entro due anni dalla fine del progetto, i diritti di valorizzazione devono essere offerti agli istituti che hanno sostenuto il progetto in misura decisiva.

### *Art. 19 cpv. 2*

<sup>2</sup> I sussidi per le spese d'esercizio sono versati in funzione delle prestazioni fornite nell'insegnamento e nella ricerca. Il Consiglio federale disciplina la procedura di assegnazione dei sussidi e stabilisce nei particolari i criteri e le basi di calcolo. I sussidi per le spese d'esercizio sono così composti:

- a. per la quota relativa all'insegnamento sono versati segnatamente contributi per studente, calcolati in funzione dell'appartenenza a determinati cicli di studio;

<sup>1</sup> FF 1999 243

<sup>2</sup> RS 414.71

<sup>3</sup> Queste disposizioni corrispondono agli articoli 63, 64 e 66 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

- b. per il calcolo della quota relativa alla ricerca si tiene conto segnatamente dell'acquisizione di mezzi di terzi (mezzi finanziari da progetti della Commissione della tecnologia e dell'innovazione o del Fondo nazionale, di progetti UE o di fondi privati di terzi);
- c. per l'istituzione di competenze in materia di ricerca e di perfezionamento nelle scuole universitarie professionali possono essere versati sussidi a misurare di qualificazione.

## II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999

Il presidente: Rhinow

Il segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999

La presidente: Heberlein

Il segretario: Anliker

### *Referendum inutilizzato ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 3 febbraio 2000.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Fatto salvo l'articolo 19 capoverso 2, la presente legge entra in vigore il 1° giugno 2002.

<sup>3</sup> L'articolo 19 capoverso 2 entra in vigore il 1° gennaio 2003.

24 aprile 2002

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1115

<sup>4</sup> FF 1999 7522